CAPITOLI DEL DANNO DATO DI NOCERA

et

Taxa Mercedum Tribunalis

II

IV

VI

Tavola

1 Che il Conduttore del danno dato debba dare sodo-
nei sicurtà ——— a 1

2 Che il d.o Conduttore possa tener due Off.li ——— a 1

3 Che il d.o Cond.re ne suoi off.li possano far inventioni
alt.o senza l'assistenza della Guardia ——— a 1

4 Che le d.e Guardie debbano provvedersi, e pesarsi, e
provisionarsi totalm.te dal d.o Cond.re ——— a 2

5 Che le inventioni da farsi tanto da esso Cond.re quanto
dalle sue Guardie debbano incamerarsi, et appor-
visi fra otto giorni pross.mi dal giorno di ciascheduna
inventione dal Mag.o che sarà per li tempi ——— a 2

6 Che mentre si leggano, et appongano l'accuse, et
inventioni alla presenza de S.ri Priori, non
possano intervenire esso conduttore e suoi off.li ——— a 2

7 Che volendo la Com.tà, e Consig.o di Nocera per qualche
giusta causa rimuovere alc.o Off.le possa farlo a 2

8 Che giurandosi alc.o da d.o Cond.re, e suoi Off.li li giu-
dici debbano essere il Potestà, e Priori ——— 3

9 Che il giorno di Mercoledì non feriato in honor di Dio
d'ogni settimana sia deputato per tutti i richiami a 3

10 Che occorrendo caso improviso, che non patisca dilatione
si debba il Cond.re citare legittimam.te ——— a 3

11 Che non sia lecito al Cond.re, ne alle parti appellare
dalla dichiaratione delli Potestà e Priori ——— 4

12 Che il Conduttore debba provvedersi di Notaro a 4

13 Che in d.i l'inventioni, accuse, et ingiuntioni
si metta distintam.te il giorno, che saranno fatte ——— a 4

X

14 Che non possa il Maiorente, né suoi Off.li né altro per loro venire à cassatura di qualsivoglia inventione, accusa, o inquisitione, se non riguarderà dal danno dato con la pena, che pervenisse al padrone anco l'emenda di danno ——— a 5

15 Che non sia lecito al d.o Cond.re di scrivere nel suo lib.o quell'Inventioni, accuse, o inquisitioni se saranno reprovate da S.ri Priori ——— a 5

16 Che non possa d.o Cond.re per causa d'accuse fatte da Particolari far fare essecutione à nessuno per la pena incorsa, et emenda, se prima se prima non haverà ritrato il danno dato ——— a 5

17 Che non sia lecito à nessuno doppo sei mesi, che si farà il danno accusar alc.o ——— a 6

18 Che à quello, che con giuramento suo accuserà alc.o per danno fatto con Bestie se li creda fino à due volte ——— a 6

19 Che il Maiorente non possa ricevere per cassiatura di ciascuna Inq.ne, accusa, o inventione più di un bolognino ——— a 6

20 Che volendo alc.o dare qualsivia accusa debba il Maiorente riceverla ——— a 6

21 Che recusando alc.o Testimonio di sottoporsi all'Esame incorra in pena d'un giulio ——— a 7

22 Che il Maiorente ad ogni semplice richiesta dell'Potestà, e Priori sia obligato esibire i lib.i ——— a 7

23 Che il Cond.re sia obligato dare copia d'Inventioni ò accuse à chi le vorrà, né possa pretendere

più d'un bologrino per ciascuna inuentione ò accuso, e bolognini due per ciascuno Testimonio esaminato ——— 7

24 Che la repetitione de Testimoni si faccia dal Cancelliere della Communità ——— 7

25 Che il Conducente oltre la risposta sia anco obligato pagare giuli quindici da distribuirsi fra il Cancelliere e famigli del Palazzo ——— 7

26 Che mancando detto Maiorente e suoi Offitiali d'incamerare come sopra fra il termine d'otto giorni non possa pretendere cosa alcuna ——— 7

27 Che non sia lecito al detto Conducente ne à suoi Offitiali assentare alcuno dal danno dato ——— 9

28 Che non sia lecito al detto Conducente di dare facoltà alcuna à persona per il vendemmiare ——— 9

29 Che occorrendo, che alcuna bestia venisse in uno istesso giorno et in un istesso tempo più luoghi, e desse danno à diuerse persone, in tal caso l'Offitiale non possa riscuotere la pena se non per quel luogo doue l'hauerà vista, e trouata la prima volta ——— 9

30 Che mentre il Pastore conduce le bestie per strada alcuna d'esse entrasse in seminati ò altri luoghi per poca mora non paghi pena alcuna ——— 9

31 Che il Maiorente e suoi Offitiali con l'assistenza di Guardie, e non altrimente possano procedere e fare inquisitioni in tutti i luoghi con consenso però del proprio Padrone ——— 9

32 In Zafferani ——— 9

33 In Orti Chiusi ——— a 9
34 In Grani, Biadi, Legumi ——— a 9
35 In Vignie ——— a 9
36 In Selve Cedue ——— a 9
37 In Anguillotti ——— a 9
38 In tutti l'altri beni non si ponno procedere con-
tro volontà del Padrone, al quale sia lecito di
ricavare li danni datti ——— a 10
39 Che dando il Padrone Licenza à chi si sia, o con-
cordando insieme più ponti di poteri pas-
colare con bestie nelli loro beni, si specifi-
chi bene l'intentione ——— a 10
40 Che non possa il Maiorente, ne suoi Offli. ac-
cusare alcuna sorte di bestie nelle stoppole
Maggesi, sodi, e terre inculte ——— a 10
41 Chi volesse riguardare qualsisia Campo, Prato
saletto, stoppole, o altra erba, debba farlo
bandire in giorno di festa ——— a 10
42 Che non sia lecito ad alcuno tenere Capre nelle
piantate ——— a 11
43 Che finito l'anno della Condotta sia lecito al
Maiorente per dei mesi risquottere tutte le
inventioni ——— a 11
44 Che il Condte. nel fare l'Instro della Condotta sia
obligato giurare l'osservanza dell'ante-
cedenti Capti, e di riportare i libri in
Canceria ——— a 11
45 Che ricorrendo il Maiorente à Superiori
per magre. dilatione, se li replichi ——— a 11

XIII

46 Che d.a le pene danni fatti in qualunq.e luogo si risquotino dal Maiorente ——— 12

47 Che t.e le stime de danni, o con bestie o qualunque glia altro modo fatti si faccino dalli stimatori della Com.tà ——— 12

48 Che dene danno manualm.te o con bestie ne beni della Com.tà si osservi il solito ——— 12

49 Chi dene danno con bestie nel bacerlo, e Montagnia dell' Appenino incorra in pena di un giulio ——— 12

50 Che il Maiorente, suoi Off.li e Guardie dene danno in luogo alc.o manualm.te o con bestie si debbano accusare in mano del Canc.e della Com.tà ——— 12

51 Che non possino esso Maiorente, ne suoi Off.li accusare alc.o nelli beni de quali fusse Lauoratore ——— 13

52 Chi dara danno in vignie, o Pergoleti, o piante di vignie cogliendo l'Agresta uno à tre grappi ——— 13

53 Che le bestie del Macellaro dando danno in luogo non riseruato non sia tenuto à pena ——— 13

54 Chi dara danno tauchiando Grani ——— 13

55 Chi dara danno con bestie in Coletti ——— 13

Danni Manuali

56 Chi dene in vignie piene cogliendo una incorra in pena di due giulii, ma

havendo Cesto, Canestro, ò facendone incestata, o mantellata intorno in pena di due scudi 14
57 Chi desse danno cogliendo pagiuole 14
58 Chi desse danno cogliendo Pere, Mele 14
59 Chi raccogliesse da piedi l'arbori frutti 14
60 Chi cogliesse Zafferano 14
61 Chi cogliesse Amandoline 14
62 Chi battesse noci, o le raccogliesse 15
63 Chi desse danno cogliendo l'Olivae 15
64 Chi desse danno in Compagnia cogliendo fave 15
65 Chi desse danno cogliendo simili cose in orti Chiusi 15
66 Chi desse danno cogliendo Carciofoli 15
67 Chi desse danno cogliendo Cavoli, e altre erbe in orti nell'istesse pene 15
68 Cavoli un grosso per Cima
69 Zucche un grosso per ciascuna
70 Rape un baiocco per ciascuno
71 Radici, Lattuga, Erbette, Petrosello, Aglietti in poca quantità cioè da dodici in giù un grosso per ciascuna sorte, ma da dodici in su mezzo scudo 16
72 Chi desse danno battendo o cogliendo da piedi Melicotogni, o Meligranati 16
73 Chi desse danno cogliendo o battendo Sorbe 16
74 Chi battesse, o raccogliesse Ghiande 16
75 Chi tagliasse arbori grossi vivi fruttiferi 16
76 Tagliare da Piedi Cerque, Olmi, Cerri 16
77 Tagliare Rami, Vimine, Vitabbie, Ligature 17

78 Fare fronde in Olmi —————— a 16

79 Tagliare, e quartare Viti —————— a 16

80 Tagliare dai piedi, e quartare, e tradicare
Piantoni —————— a

81 Levare legne accatastate —————— a

82 Tagliare frasche vive, e morte —————— a

83 Cavare Pali da Vignie —————— a

84 Fare fronde di Moro —————— a

85 Mettere grano in herba, o fave —————— a

86 Far herba in Vignie —————— a

88 Far herba in altri luoghi —————— a

89 Fare Ginestra —————— a

87 Fare herba in Ripe —————— a

90 Levare Pale, o Ruia —————— a

91 Levare Arbori da frutto —————— a

92 Cavare Olmi, Citteppi, e simili —————— a

93 Che li magg.ri di sette, e minori di quattordici
anni in danni manuali paghino la metà
della pena —————— a

94 Che da tu.e le soprad.e pene manuali se ne
dia la metà al P.rone —————— a

95 Che tu.e le soprad.e pene tanto di danni manu
ali, quanto con bestie dentro le serrate
si intendino duplicate —————— a

96 Che il Maiorente debba pigliare copia de
presenti Cap.li —————— a

97 Che occorrendo danno, o caso non compreso
in q.ti Cap.li si attenda alla disp.ne dello
statuto, o Capitoli vecchi ——————

98 Mietere, e falciare fieno in Prati ——————

99 Che il Decreto fatto in Consiglio l'anno 162[illegible]
a 29 Marzo intorno alle Bestie che des
sero danno nelle Vignie, e Chiusure den
tro le strade resti nel suo vigore ——————

100 Che nessuno Testimonio potrà essere esamina
to, se non sarà d'età Mag.re ——————

Capitoli da Osservarsi dal Conduttore dell' Off.o del Danno Dato della Città di Nocera

Prima Che il Conduttore del Danno dato di d.a Città, e Territorio debba dare idonea sicurtà da nominarsi et approvarsi dal Gl.e Conseg.o e fare obligo di pagare la somma, del danaro, che ad estintione di Candela gli sarà restato d.o Provento, oltre li scudi dieci di donativo, et uno scudo, e mezzo p Cocchiari, e forchette d'argento in mano del Tesoriere di d.a Com.tà ogni doi mesi la rata, in fine d'osservare la Bolla di Clem.te 8.o felice recordanza sopra il buon governo, e gl' infr.i Cap.li. Placet.

2.o Che d.o Conduttore possa, e li sia lecito tenere due Offitiali compati, uno de' quali possa procedere dentro e fuori le pertinenze di Nocera, et in tt.o il Territorio e l'altro non possa prore, o fare inventioni, se non dentro d.e pertinenze, et esso conduttore possa, e li sia lecito procedere p tt.o il Territorio con l'assistenza però d'una Guardia tanto p se stesso tanto p ciascuno di d.i Offitiali, e facendo altrim.ti ogni inventione sia nulla, e non meriti esecut.ne alcuna Placet.

3.o Che d.o Conduttore del danno dato, ne suoi Offitiali possino procedere ne fare inventione alc.a senza l'assistenza di quella Guardia, che esso conduttore haverà provvista, qual guardia doverà prima

d'essere ammesso à d.° Off.° presentarsi innanzi alli
Sig.ri Priori, e prestare giuram.to in mano del Canc.re della
Com.tà d'esercitare bene, e fedelm.te l'Off.° suo, e facendo
altrim.ti ogni attione sia nulla, et invalida. Placet

4.° Che d.e le d.e Guardie debbiano provedersi, eleggersi, e
provvisionarsi totalm.te da d.° Conduttore, senza che
la Com.tà debba darli cos'alc.a p loro vitto, o salario
cos'alc.a manchi anco l'Offitiale in ma-
niera, che senza Guardia non si possa procedere, ne
fare, ne approvare inventione alc.a Placet

5.° Che tt.e l'inventioni, et accuse da farsi tanto da d.°
Conduttore quanto da suoi Offitiali sempre
come si è detto con l'assistenza della Guardia
debbiano incamerarsi, et approvarsi fra otto gior-
ni prossimi dal giorno di ciascheduna inventione
che sarà fatta dal Mag.to che saranno li tempi
restandone copia in Canc.ria di d.a Com.tà con l'esibita
e sottoscrittione del Canc.re, et il simile si intenda
delli Incamerationi d'accuse, et inquisitioni, e
non incamerando in d.° tempo restino nulle p la
parte del Maiorente. Placet

6 Che mentre si leggono, et approvano l'inventioni
et accuse alla presenza de Sig.ri Priori non possa-
no intervenire d.° Conduttore, ne suo Offitiale
ma si faccia d.a approvatione in assentia loro, e
con la presenza, et assistenza di quella guardia
che doverà intervenire. Placet

7 Che volendo il Consiglio, e Com.tà di Norcia p qualche

giusta causa rimuovere, e reponare ald.o Offi-
tiale, o ald.o guardia possa e le sia lecito farlo et
il Conduttore debbia in tal caso prouuedersi d'
altra persona che eserciti in luogo di quello, o q.lli
che la Com.tà haverà remosso senza dovere giusti-
ficare la causa di q.ta remossa, ne il Conduttore
possa allegare di non trouare altro soggetto, ò
grauarsi, che l'off.o patisca, ne pretendere difal-
co o interesse ald.o Placet.

8 Che grauandosi ald.o che d.o Conduttore, e suoi offitiali
e guardie, li Giudici debbino essere il Sig.r Potestà
di Nocera, e ss.ri Priori, che saranno pli tempi con-
giuntam.te, quali debbano essere nelle cause tt.e d'
Appellatione hauendo p.ma esso Conduttore, e sua
iorente proceduto e giustificato tt.o quello che
pretende, e legitimam.te giudicato, e dato la mag.ma p.
dentenza. Placet.

9 Che il giorno di Mercoledi non feriato in honore di Dio
di ciascuna settimana si intenda, e sia deputato
sentire tt.i li richiami, e recorsi in proposito di
d.o bannodato, e sue pene, et emende di danno
d.o giorno non si richieda altra Citatione, e il
luogo si intenda deputato il Palazzo della solita
residenza del Sig.r Potestà di Nocera. Placet

10 Et occorrendo caso ald.o in proposito che non patisca di-
latione, in tal caso si debba il Conduttore citare
legitimam.te, e comparendo o non comparendo d.i ss.ri
prouedano come sarà di giustitia. Placet

4

11 Che non comportando la spesa che simili cause di danno dato si debba appellare ad altri Superiori si dichiara, che non sia lecito à d.° Conduttore, ne à quelle parti che vi haueranno interesse appellare dalla dichiaratione di d.i Ss.ri Potestà, e Priori, sotto pena di dieci scudi à chi farà il contrario d'applicarse per la metà alla R. C., un quarto alla parte osseruante, e l'altro all'esecutore. Non placet ad effectum deuolutiuum.

12 Ch'occorrendo che il Conduttore di d.° Danno dato non sia Notaro, non hauendo facoltà di potere, per esaminare Testimoni con giuram.to che con p.nte condotta non si intenda darsi tal autorità, debba prouedersi à sue spese d'un Notaro di Nocera, e per mezzo di lui formare inquisitioni, riceuere accuse, esaminare testimoni, e far altro che si deue per l'Off.o, e per ritrouare li danni dati, la persona del Notaro si elegga dalli Priori di Comune consenso. Placet

13 Ch'in tutte l'inuentioni, accuse, et inquisitioni si metta distintam.te il giorno, che saranno fatte nome, e cognome di chi accusa di quelli che sono accusati, o ritrouati dar danno si di giorno, o di Notte à quanti del Mese, et anno, se manualm.te o con Bestie, di che qualità, e quantità, il luogo doue si dà danno con il bocabolo, Nome, e Cognome del Padrone, chi lo risente distinguendo precisam.te il tutto, per potere sapere tutte le circonstanze del danno, e la pena che si sarà incorsa, con espressa dichiaratione

ch'

che essendo l'Inuentioni, ò accuse confuse non si
approuino. Placet.

14 Che non sia lecito à d.° Cond.re, ne possa in modo alc.° ne
alcuno per lui uenire à transatione di qualsiuoglia inuen-
tione, accusa, ò inquisitione, se non riceuerà dal
Dannodante con la pena che puiene al Prone, et
ancor l'Emenda del danno, se d.° Prone hauerà fatto
stimare il danno, e portare la stima à d.° Conduttore
ò à chi per lui esercitarà, e facendo altrim.ti il d.°
Cond.re sia obligato del pp.rio di pagare la pena, e
l'Emmenda al pp.rio Prone. Placet.

15 Che non sia lecito à d.° Cond.re, ò Maiorente, che tale sia
il suo nome anticam.te di scriuere nel suo lib.° quelle
inuentioni, accuse, ò inquisitioni, che dal Mag.to saran
no riprouate et hauendole descritte debba cassarle
gratis, e facendo per quelle pagare cosa alc.a ò far peggio
si faccia rendere il tu.° gratis à chi hauerà ingiustam.te
pagato, oue sarà grauato. Placet.

16 Che non possa per cause d'accuse fatte da particolari, ò
inquisitioni far fare esecutione à nessuno per la pena
incorsa, et emenda, se p.ma non l'hauerà citato il dan̄o
dato con citatione scritta in persona, ò a Casa con termi-
ne al meno di tre giorni di comparire e concordare,
e facendo altrim.ti l'esecutione uada à danno d'esso
Maiorente, il quale non possa, ne per questa, ne per altra
causa grauare nessuno di Mag.te somma, ne far fare
à nessuno esecutione per mag.re quantità di quella
che giustam.te debba pagare, e facendo lui altrim.ti
sia obligato alla refettione delle spese ingiustamente

pagato . Placet .

17 Che non sia lecito à nessuno, ~~la~~ doppo sei mesi che si sarà fatto il danno, o manualm.te o con bestie accusare alc.o, ne il Maiorente ne altri possa p. ciò pigliare accuse, formare inquisitione, o molestare alcuno ma sia totalm.te levato ogni facoltà, e serrata la strada al Prone, e à esso Maiorente doppo un mese, e non oltre dal giorno del preteso danno. Placet

18 Chi à quello, che con giuram.to suo accusarà alc.o p. danno fatto con bestie, se li creda fino à due volte durante l'anno della Condotta di d.o Off.o, e paghi l'accusato di pena doi Giuli al più p. ciascheduna volta da dividersi p. equal portione tra il Prone, et il Maiorente, e da doi volte in su l'accusato non sia ne anco astretto à pagare la Cavatura, ne all'Accusante si creda se non prova il danno, almeno con un Testimonio degnio di fede, e col pp.io Giuram.to Placet

19 Che il Maiorente non possa ricevere p. cavatura di ciascuna incolpatione accusa, o inquisitione da ciascuna persona più di un Bolognino. Placet

20 Che volendo alcuna persona dare qualsisia accusa debba il Maiorente, debito del suo Off.o riceverla, e p. lui il suo Notaro formare inquisitione, et esaminare tt. quelli, che gli saranno nominati, e trovando il Dannodante, uno o più che siano paghino la pena, et il danno conforme alla disp.ne dello Statuto, e di q.ti Capitoli, e non trovando il Dannodante non possa pretendere dal Prone del dan̄o ad instanza del q.ale haverà formato l'inquisitione, et esaminato testimoni

coro

cosa alc.a, ma s'osservi in q.do Caso la dispos.ne dell'istesso statuto. Placet

21 Che ricusando alc.o Testimonio citato che sarà con Citazione rimessa in persona, ò à Casa lasciandola esporsi all'Esame, incorra in pena d'un Giulio da applicarsi à d.o Off.o del danno dato, e nondimeno possa d.o Testimonio essere forzato esaminarsi, e se la citazione sarà stata eseguita à Casa si debba intimare p.ma che il Testimonio sia gravato e l'intimazione basti che sia seguita à Casa. Placet

22 Che il d.o Cond.re sia obligato ad ogni semplice richiesta de Sig.i Potestà, e Priori, e qualsivoglia pub.ca, o privata occorrenza esibire inanzi a loro Sig.rie li lib.i originali di d.o Off.o, senza potere pretendere cosa alc.a Placet

23 Che volendo alc.a persona Copia d'Inventioni, o accuse d.o Conduttore sia obligato dargliela, e non possa pigliare per sua Mercede più d'un Bolognino per ciascheduna accusa, o inventione, e bolognini due per ciascheduno testimonio esaminato. Placet

24 Che volendo d.i M.ri Potestà, e Priori che si repetano Testimoni, si faccia d.ta repetizione dal Canc.re della Comunità. Placet.

25 Che d.o Conduttore sia obligato pagare oltre la d.a risposta et il donativo contenuto nel p.mo Capito anco Paoli quindici per distribuirsi fra il d.o Camerl.o, e famigli del Palazzo Priorale. Placet

26 Che mancando il Conduttore del d.o Off.o incamerare, e fare approvare dal Mag.to come sop.a qualsisia

vista Bestia recorrino in un istesso giorno, et in
un istesso tempo piu luoghi, e dare danno à di-
versi padroni, in tal caso non possa l'Off.le rivenere
la pena se non per quel luogo dove la detta vista
è trovata prima, e non più &c. Placet
30 Che mentre il Pastore conduce le Bestie per strada
alcuna d'esse uscendo di strada entrasse in
seminati, o altri luoghi, mentre vi fa poca mora
e passando non paghi pena al.a Placet.
31 Che il Maioriente e suoi Off.li con l'assistenza
di Guardie come sop.a e non altrim.ti possano pro-
cedere, e fare inventioni in d.i luoghi con
consenso però e volunta de proprij Padroni, eccet-
to nelli luoghi infra, nelli quali se li da auto-
rità di procedere anco contro la volunta de
P.roni
32 In Zafferani in qualsivoglia luogo. Placet
33 In Orti Chiusi di fratte vividi, o secche, di Muro
Balafitte, o steccate tanto dentro Norcia, che
quanto fuori in d.o il Territorio &c. Placet
34 In Grani, Biade, Legumi di qualsivoglia sorte
Lini, Canepe, e Chiuse dove siano al meno
tre Piantoni d'Olivi, e la terra dove sono
sia stata lavorata fra tre anni Placet
35 In Vigne dentro, e fuori le murate per tutte, e
d.o il Territorio &c. Placet
36 In Selve Cedue per tutti dentro li tre anni, che
fussero tagliate &c. Placet.
37 In Anguillotti, Maglioli, rodendo insiti, o altri

11

inventione, accuse, ò inquisitione in termine di otto giorni come sop.ª non possa risquotere, ne havere per esso cond.ª ne meno la Cassatura, Ma non dovendo la sua negligenza pregiudicare al sp.io Prone per la pena, et emenda del danno, si dichiara che d.e Inventioni, accuse, et inquisitioni restino nel loro vigore per la parte Domenicale, e per l'emenda, e nulle, et invalide per la parte spettente à d.o Cond.re del dannodato .. Placet.

27 Che non sia lecito à d.o Maiorente e suoi Uff.li sotto qualsivia pretesto esentare alc.º dal dar danno, ò Comporsi, ò concordarsi, ò come si suol dire chiudere l'occhi, ma debba tutti che trouerà dar danno in qual sivoglia luogo et in qualsivog.ª modo indifferentem.te accusare al meno per la pena, et emenda, che potesse pervenire al Prone del danno sotto pena à d.o Maiorente, et à chi concorderà, sico di tre tratti di Corda e di scudi venticinque, da applicarsi per la metà alla R. C., un quarto all'Accusatore, e l'altro quarto all'Esec.re .. Placet.

28 Che non sia lecito al Cond.re dare facoltà à persona alc.ª di Vendemiare ò bigonze ò Cappole in qualsivoglia luogo esistente ma q.a facoltà spetti annualm.te al Consig.o, ò à chi da d.o Consig.o si darà d.a Autorità et esso Maiorente per debito del suo off.º debba accusare tutti li Trasgressori, e farli pagare la pena conforme all'Ordine dello statuto, e mancando lui la corte Criminale possa procedere in q.to Caso, e venire all'esecutione di d.e pene

29 Che occorrendo {come bene spesso accade} che qual sivia

arbori domestici, et in solette dove fussero pian-
tati, salvi per un anno - Placet

38 Item che l'altri beni non si possa procedere contro
volontà del Padrone al quale sia lecito di ri-
cavare li danno danti intendendo sempre
con bestie di qualsivoglia sorte. Placet.

39 Con dichiaratione espressa, che dando il Padrone
licenza à chi si sia, o concordando insieme
più Padroni di potersi pascolare hinc inde con
bestie nelli loro beni si specifichi bene l'inten-
tione da concordarsi, e dandone nota di sua loro
volontà nella Cancellaria della Communità, se li fac-
cia buona dal Conduttore, et ogni simil con-
cordia, e conventione duri mentre durerà l'anno
di ciascheduna Condotta di d.o danno dato. Placet.

40 Che non possa il Maiorente, ne suoi officiali accu-
sare alcuna sorte di bestie nelle stoppole, maggese-
si, sodi, e terre inculte, et inutili così den-
tro, e fuori delle serrate, o rinenze, Prati fal-
ciati, et altri luoghi dove non facessero danno
eccettuato li Porci nelli Prati Cavando, che
in tal caso s'incorra la pena statutaria
Placet

41 Chi volesse riguardare qualche suo campo, Prato
salvato, stoppole, o altre herbe debba farlo
bandire in giorno di festa riportando il Bando
nella Cancellaria della Comunità, e ponga la Cressa nel-
la cosa riguardata secondo il solito Placet

42 Che non sia mai lecito à nessuno bestie Capre nelle
Moderat. piantate dove siano oppole, Maglivoli, e arbori
in Consig.° fruttiferi sotto la pena contenuta nello statuto
15 9bris 1626 e si possa procedere contro la volontà del Prone
Placet.

43 Che finito l'anno della Condotta sia lecito al Maioren
te per tre mesi immediatam.te seguenti risquotere
d.e inventioni, accuse, et inquisitione, che haverà
fatte, o pigliate mentre durarà l'anno della
sua Condotta, e finito d.o tempo di tre mesi doppo
non possa più risquotere da nessuno qualsisia
quantità di danaro, etiam minima, ne meno la
Cassatura, ancor che fusse l'essecutione ilassata
la prima, e li pegni in Diponiteria o altro luogo
per la prima, seconda, o altra volta, ma passato
d.o tempo li sia chiusa totalm.te la strada di po
tere più risquotere, e li priori pro tempore faccino
restituire ecc. à Proni li pegni gratis renuntiando
l'essecutione à danno del Maiorente. Placet.

44 Et accio si levi totalm.te l'occasione al Maiorente
di gravare nessuno doppo d.i tre mesi sia lui obli
gato quando farà l'essecom.to di giurare in specie
l'essequanto del Capto antecedente, e di riporta
re i libri di d.o Maneggio in Canc.ria della Com.tà fini
ti d.i tre mesi Placet.

45 Si ricorrendo à SS.ri Superiori esso Maiorente per mag.re
dilatione, si esplichi, e faccia saper a loro SS.rie l'obligo
fatto da d.o Conduttore, et il giuram.to preso d'osservar
puntualm.te p.ta dispositione. Placet.

46 Che tutte le pene de danni fatti in qualunq.ue luogo si risquotino dal Maiorente conforme alla disp.ne dello Statuto, lasciando la quarta parte secondo l'uso antico e forma de Capti vecchi riscotendo il Prone l'intiera pena, e l'emmenda del danno, dando l'istesso Prone la come si è detto di sop.a Placet.

47 Che d.e le stime de danni, o con Bestie, o in qualsivoglia altro modo fatti si faccino dallo Stimatore della Com.ta o ciascuno d'essi in solido, o altra pena da surrogarsi da ciascheduno d'essi con la solita provisione di e mercede, la surrogatione non si faccia dallo Stimatore mancante, ma dalli Padroni di comune consenso come sop.a Placet.

48 Chi darà danno manualm.te, o con bestie in beni della Comunità si osservi il solito, e li Capti vecchi, ordini e riformanze che vi sono Placet.

49 Chi darà danno con bestie nel Pavolo, e Montagnia d'Appennino solita vendersi à bergari da un Sant'Angelo, e l'altro fra d.o tempo incorra in pena d'un giulio per bestia grossa, e di mezzo giulio per ciascheduna bestia minuta, e ciascuna volta oltre l'emenda del danno, che si doverà à d.a Com.ta sop.a di ciò si osservino li statuti Placet

50 Se il Maiorente, e suoi Off.li e guardie, o altri di famiglia loro daranno danno in luogo ali.o manualm.te, o con bestie che tenessero à soccio, si debbiano, e possano accusare in mano del Canc.re della Com.ta, e paghi la pena duplicata da dividersi fra esso Canc.re, e la mensa Magistrale per egual parte, oltre la pena

et

et emenda ꝑ l   al Padrone del danno. Placet

51 Che non possano esser Maiorente, ne suoi offitiali accusare alc.º nelli beni delli quali sone lauoratore, etiam sotto pretesto d'accusarli ꝑ la rata e portione che ui ha il Padrone, ne meno si possa accusare in beni, nelli quali l'accusato habbia qualsiuoglia rata, o parte nente comunem.te e ꝑ indiuiso si possedano. Placet

52 Chi dara danno in Vignie, o ꝑgole, o piante delle vignie cogliendo l'agresta fino à tre grappi caschi in pena d'un giulio, e sop.ª tre grappi di tre giuli, ma hauendo Canestro, o Cesta di mezzo modo, e piu ancō secondo la quantita à giuditio de M.ri Priori Placet.

53 Che le Bestie del Macellaro danno danno in luogo non riseruato, non sia il Macellaro tenuto à pena, ma all'emenda solo del danno, e facendo danno in luogo riseruato sia tenuto alla pena, et al danno come gl'altri. Placet

54 Chi dara danno tra erando grani con occasione di fare gioglio, o altro rispetti seminati incorra in pena d'un giulio ꝑ ciascuno, e ciascuna uolta, et hauendo seco bestia un giulio ancō ꝑ bestia. Placet.

55 Chi dara danno in Saletti con bestie rodendo incorra in pena di tre giuli ꝑ salcione, che si trouerà guasto e roso, la pena sia di un giulio, come sop.ª Placet.

Supradicta Capitula modo et forma prout sup.ª confirmamus et obseruari mandamus &

F. Veronus Gubern.or Loco + sigilli

Datum Perusie die 20 Aug.ti 1626 Franc.us Mazzari
Vonius Sec.us

Danni Manuali

56 Chi deve danno in vignie pieni cogliendo, o mangian da uva incorra in pena di due giuli, ma havendo Cesto, Canestro, o facendone incenata, o mantellata incorra in pena di due scudi per ciascuno, e cias cuna volta, e per il terzo si incenda in pregiole Placet

57 Chi deve danno cogliendo ~~pulgnia~~ pagina in qualunque luogo in bona quantità incorra in pena di un giulio e più e meno à giudicio de Sig.ri Priori, e facendone soma incorra in pena di tre giuli per ciascuno, e ciascuna volta, e più, e meno à giudicio come sopra Placet

58 Chi deve danno cogliendo pere, mele domestiche, persiche Biricoli, Brugnie, Cerase, visciole, et altri frutti domestici in vignia, o altri luoghi incorra in pena di mezzo scudo per ciascuno, e ciascuna volta.

59 E raccogliendo da Piedi alli sotto dell'antedetti frutti incorra in pena di baiocchi ventiginque Ma havendo Canestro o Cesto incorra in pena di uno scudo per ciascuno, e ciascuna volta purche non siano venuti à pena alli Placet

60 Chi deve danno cogliendo Zafferame in qualunque luogo incorra in pena di uno scudo per ciascuno e ciascuna volta

61 Chi deve danno cogliendo Amandolini fino che sono secchi, o battere, o raccogliere amandole da piedi incorra la pena di tre giuli, et havendo Cesto, Canestro, o facendone incenata, o simili

di

di mezzo scudo per ciascuno, e ciascheduna volta

62 Chi batterà le noci, o le raccoglierà da piedi, o le coglierà mentre sono fresche incorra in pena di un giulio e facendone insenate, o havendo sacco, cesto, o canestro incorra in pena di due giuli

63 Chi darà danno cogliendo oliva verde, o secca che sia o la raccoglierà da piedi incorra in pena di tre giuli, ma havendo sacco, canestro, cesto, o simili incorra in pena di uno scudo per ciascuno, e ciascuna volta

64 Chi darà danno in compagnia cogliendo fave, piselli, ceci, cicerchie, lenti, o simili altri legumi incorra in pena di due giuli per ciascuno, e ciascuna volta ma havendo sacco, canestro, o facendone lembata o simile incorra in pena di mezzo scudo per ciascuno, e ciascuna volta

65 E chi darà danno cogliendo simili cose in orti, chiusi murati, o circondati di fratte vive, o morte tanto dentro quanto fuori di Nocera incorra in pena di uno scudo, ma portandone in quantità, portandone bruciati, o imbonate incorra in pena di due scudi per ciascuno, e ciascuna volta

66 Chi darà danno cogliendo carciofoli in orti dentro Nocera, e fuori nelli suburbi di d.a Città incorra in pena di tre giuli per carciofalo, e fuori in altro luogo di un giulio per carciofolo ciascheduna persona è ciascheduna volta.

67 Chi darà danno in orti, vigne, et altri luoghi cogliendo cavoli, et altre cibaglie incorra per ciascuno, e ciascuna volta li sotto pene

68 Cavoli un grosso per cima.

69 Zucche un grosso per Zucca

70 Rape un Baiocco per ciascuna

71 Radici Lattuca, herbette, Petrosello, Agliecti in poca quantità, cioè da dodici in giù un grosso per ciascuna sorte, ma da dodici in sù per ciascuna sorte incorra la pena di mezzo scudo

72 Chi darà danno battendo da Piedi raccogliendo meli cotogni, o meli granati incorra in pena di dua giuli per ciascuno, e ciascuna volta

73 Chi darà danno cogliendo, o battendo sorbi, nespole, e simili incorra in pena d'un giulio, e portando Canestro, Cesto, sacco, o simile incorra in pena di tre giuli per ciascuno, e ciascuna volta, et il simile si intenda di Pere, e Mele domestiche.

74 Chi batterà, o raccoglierà ghianda in qualsivoglia luogo di Cerque, o Cerri incorra in pena di un grosso e portando sacco, o cesto grande, incorra in pena di dua giuli per ciascuna volta

75 Chi taglierà Arbori pomi tivi fruttiferi da Piedi cioè Pere Mele, Noci sorbi, Cerase, Visciole, Persichi, Bricocoli, e simili incorra in pena di tre scudi, e tagliando da alto in pena di uno scudo, e più, e meno à giuditio de SS.ri Priori

76 Chi taglierà da piedi Cerque, Olmi Cerri, e simili incorra in pena per ciascheduno Arbore grosso di uno scudo, e se sarà arbore piccolo di mezzo scudo, e tagliando da alto rami

incorra

incorra in pena la metà d.lla pena sopra d.a respet-
tivam.te

77 Chi tagliano vinci, vimine, vitalbe, Ligature, e simi-
li in luogo non dannoso a giudizio del Proprio Pron.e
non paghi cosa alc.a, ma volendo il Pron.e paghi
un giulio da dividersi comunem.te fra esso et il
Maiorente

78 Chi dene danno facendo fronde in olmi, o salcioni
contro la volontà del Pron.e incorra in pena di
tre giuli, e guastando pali incorra in pena di
mezzo scudo

79 Chi tagliano, o guastano viti in vignie, Pergole
o altri luoghi incorra in pena di tre scudi p. cias-
cuna vite, e ciascuna volta

80 Chi tagliano da Piedi, o cavano, o sradicano Pian-
toni d'Olive p. piantare, o p. altro effetto incorra
in pena di tre scudi

81 Chi dene danno levando legnie accatastate, o non
accatastate incorra in pena di tre giuli p. soma
e chi guastano fratte, o palisciate, verdi, o secche
che siano incorrano in pena di mezzo scudo

82 Chi tagliano frasche vive, o morte, o le raccogliano
paghi un giulio p. fascino, e ciaskeduna volta da
dividersi fra il Pron.e, et il Maiorente.

83 Chi cavano pali da vignie, o li rompono p. fare fascio
o bracciata, o levano fascine de lavoranti, o frasche
raccolte, o non raccolte incorra in pena p. paletti
mezzo scudo p. fascio, o bracciata, e p. lavoranti, o fras-
che di due Giuli

14

84 Chi derà danno facendo fonde di Moro cada in pena di dui giuli per ciascuno e ciascuna volta

85 Chi metterà grano in erba, o fave incorra in pena di mezzo scudo, et orzi et altre biade baiocchi trenta per ciascuno, ciascuna volta, e ciascun fascio

86 Chi farà danno facendo erba in vignie fino à S. Giorg.° incorra in pena d'un giulio, e doppo d.° tempo e mentre sono piene di tre giuli per ciascuno, e ciascuna volta

87 Chi farà herba in ripe di strade non paghi cosa alc.ª

88 Chi farà danno facendo herba in altri luoghi guardati, prati et orti incorra in pena di tre giuli per ciascuna volta

89 Chi farà giuncata in qualsivog.ª luogo incorra in pena d'un grosso per fascio.

90 Chi derà danno levando le pale, o liva delli tre, tabi di vignie, o campi incorra in pena di due giuli per ciascuna volta.

91 Chi darà danno cavando arbori da frutto in selve, o altri luoghi non innestati incorra in pena di mezzo scudo per arbore, e se saranno innestati di tre scudi per arbore per ciascuno, e ciascuna volta

92 Chi cavarà olmi, cerqui, e simili altri arbori da piantare incorra in pena di mezzo scudo per arbore e ciascuna volta.

93 Che li mag.ri di sette, o minori di quattordici anni in danni manuali paghino la metà d.lla pena come sop.ª

94 Che di tutte le sopradd.e pene de danni manuali come di sop.ª nominate se ne dia la metà al Prone d.l

del danno dal citato Maiorente, e l'altra metà resti à esso Maiorente Conduttore del danno dato, oltre l'emenda del danno guaeniente al Prone

95 Che d.te le copiad.e pene tanto de Danni Manuali, quanto con bestie dentro le Tenute si intendano dupplicate, et anco dupplicate siano quando li danni sono fatti di notte.

96 Che il Conduttore del Danno dato per un mese pross.mo che haverà condotto d.o presente debba à sue spese pigliare copia di d.ti li presenti Capti di Mano del Canc.re della Comunità per poterli osservare puntualm.te, e farli osservare da suoi Uff.li, e Guardie.

97 Che occorrendo caso, o danno non compreso in d.ti Capti si attenda alla disp.ne dello Statuto, o capti vecchi, e no essendo specificato in quelli, stia la dichiarazione in potere del Podestà, e Priori, che saranno p li tempi procedendo dal simile, a simile, e come parerà giusto e conveniente p la qualità del Caso

98 Chi mettera, o faliarà fieno in prati, o altri luoghi riguardati, o pigliarà il faliato incorra in pena di tre giulii, se sarà con sacco, Crini, reti, o facino in prati, ma in altro luogo riservato due Carlini, e Caricando bestie in prati d'uno scudo p soma, et in altri luoghi di mezzo scudo p soma.

99 Con espressa dichiaratione, che il decreto fatto in Conseglio l'anno 1622 à 29 Marzo intorno alle bestie, che dessero danno nelle Vignie e Chiusure dentro le Tenute confermato dal Mons.r Ill.mo Legato li 12 Aprile di d.o anno resti nel suo vigore, e con questi capti no si intenda in modo alc.o derogato à quello.

100 Che nessuno Testimonio possa essere esaminato se non sarà d'età Magg.re

Lec.ta Sup.ta Capta in Consilio pub.co Civitatis Nucerie et ex reformanti h. approbata die 30. 9bris 1625.
Franc.us Troilus Canc.ries

Supra.ta Capta modo et forma pro ut supra confirmamus, et observari mandamus &c. F. Beroxpius Gubernator

Loco + Sigilli

Datum Perusie die 20 Aug.ti 1626 Franc.us Marg.rius Lec.rius

Quando non reperiunt. Delinquentes qui Vicini teneant. V. d. Stat. Nucer. lib 4.° ~~Rub.~~ Cap. 63 a.n 77 f.a 12

Delle Pene di Quelli che Saranno Danno con bestie ne Luoghi inetti Capto. 10.

Lib.° 4.° Statutorum Nucerie a 7cc

Ordiniamo che li Proni delle Bestie siano condennati in q.to modo cioe

Per Cavallo, o Cavalla, Bove, vacca, Mulo, Somaro, o somara danneggianti ne Prati nelli mesi d'Aprile Mag.° o Giug.° p qualsivog.a bestia et ogni volta dieci soldi di denari al Com.e di Nocera, et altro, e tanto à chi è stato danneggiato, e nel altra parte dell'anno si paghi al Com.e soldi quattro p ciascuna bestia, e ciascuna volta, et altri e tanto à chi haverà ricevuto il danno

Per porco o Scrofa danneggiante ne prati in qualsivoglia tempo dell'anno si paghi al comune p ciascuna bestia, e volta soldi quaranta, et altri e tanto à chi haverà ricevuto il danno.

Se Però le Capre, o pecore haveranno danneggiato in d.i Prati paghi p ciascuna bestia e volta dodici denari, et altro e tanto à chi haverà ricevuto il danno.

Se poi alc.o de pred.i animali haverà danneggiato nelle biade, fave, o altri legumi, lini Canape o simili, si paghino al Com.e dieci soldi p qualsivoglia bestia, e volta, et altri e tanto à chi haverà ricevuto il danno, eccetto le Pecore, p le quali si paghino dodici denari p qualsivoglia bestia, e volta.

x22

29

Fede come nelli libro delle riformationi della Città di Nocera apparisce l'infra capitolo fatto nel anno 1662 e l'infra lire della Sac. Congregatione del buon governo cioè

Cap. 36 confermiamo parimente il capitolo del Bossolo del 1650 dove si dispone la prohibitione delli danni nelle Vigne et oliveti dentro le senate e pertinente sotto pena di doi scudi per bestia grossa, et di tre giulij per bestia minuta approvato non solo dal Consiglio ma anco confermato da' detti superiori, come si legge in detto capitolo e con altre circostanze nel medesimo capitolo contenute, e che alle dd pene siano tenuti li Pastori assieme con li Padroni in solido ad arbitrio delli dannificati, dalle qual pene siano escluse le Bestie del Macellaro, intendendo però solo per quelle Bestie che effettivamente servono per uso del macello, ma ritenendo il Macellaro maggior numero di Bestie di quelle che porta il bisogno e servitio del detto Macello, qual numero di più di Bestie siano comprese nelle pene, et con dechiaratione che nelle Vigne non vi possino entrare dd. in nessun tempo dell'anno, e nelli Oliveti e pastonate da mezzo giugno sino che sarà colta l'oliva, e quanto alle Bestie forastiere sia pena duplicata. Con aggiunta che circa le Bestie pecorine e caprine che pascolano, e si tengono dentro le senate

oltre alle pene altre volte imposte e confir=
mate da Mons.r Ill.mo Gouer.re di Perugia, et
ultimam.te anco dalla Sac: Cong.ne; e uedendosi che
nè meno q.te sono bastevoli in pregiuditio delle
Vigne, Oliueti e pergolati, dentro lo tenute
che mediante dd. Animali sono redotti in qual
cattiuo stato, che ogn'uno uede con euidente
pericolo di succederne un giorno qualche grande
scandalo non potendosi più soffrire simil sorte
di danni; Però fu decreto alli proprij Padroni
di d. Vigne Oliueti e pergolati d'accusare
le dd. Bestie con il semplice loro giuram.to,
e l'accusa porti darla anco nel tribunale del
Sig.re Gou.re; senza pregiuditio però dell'Off.o del
danno dato repartendo la pena un terzo al Sig.re
Gou.re, un terzo al Padrone e l'altro al maiorende
e la pena sia di tre giulij p. ciascheduna Bestia
e l'accusa essendo con un testimonio s'intenda
raddoppiata la pena, e che bastino senz'altra
incamminatione; e si possi anco procedere il Sig.re
Gou.re p. inquisitione e d.a pena s'intenda anco
p. le Bestie del macellaro nelle Vigne et Oliue=
ti non però altroue, e uedendosi anco l'eccessiuo
danno che si riceue nelle vigne dalle Bestie
Cavalline, se proceda anco contro li Padroni d'esse
nel modo come di sopra, e la pena sia di sei

gioli, e ciasc.na Bestia Cavallina, e che sia incum=
benza delli d.ti Priori di procurare dalla Sac: Con=
g.ne la confirmat.ne del p.nte capit.lo in termine
di doi mesi affinche tanto maggiorm.te sia
da tutti inviolabilm.te osservato sotto pena di cinq.e
scudi p ciasc.o delli SS.ri Priori et il Canc: incorra
in pena di cinque scudi, mentre sia negligente
in tenerlo ricordato à med.mi SS. Priori d'appli=
carse dd pene ad arb.o de SS. Superiori, e
che à ciasc.na persona sia lecito darne notitia
al S.re Sod.re e sia tenuta segreta come anco
d.o Canc.re sia tenuto darne notitia all'istesso S.
Sod.re mentre li med.mi SS. Priori trascurino di
procurare d.a confirmatione, e ciò s'intenda
p le bestie, che si ritengono à pascolare
dentro le senate, e non p quelle che transitano
e quanto alla notte sia pena duplicata
riservandosi alli Priori delle Terre la
facoltà di potere ricavare a suo arbitrio.

Il tenore della d.a lettera, e l'inscrittione registrata in margine
di d.o capitolo quale vien approvato dalla Sac: Cong.ne
del buon governo.

fuori. Al mag.co mio Amatiss.mo Il Gov.re di Roccia.

dentro Mag.co mio Amatiss.mo Quest'Em.mi SS.ri atteso la

32

med(esim)e Sig(no)ri hanno stimato bene d'approuare
il capitolo 36 delle reformanze de pene
che in esso si prescriuono contra quelli che fa-
ranno pascolare li loro Animali dentro le denate
In q(ues)to seguito daranno voi gl'ordini opp(ortu)ni, e Dio
vi guardi. Roma 12 lug(li)o 1664.

Vostro Amoreuole
Il Card(ina)le di Carpegna

Vostro
Marc(ell)o Fani Seg(retari)o

Priori, Todi.

Copia

Ill.re e m.to Sig.r mio oss.mo Come fratello. Quando cotesta Città impose con Breve Pontificio la gabella di un giulio per soma sopra l'acqua del Bagnio ad effetto di servirsene per la costruttione della fabrica, e mantenim.to di essa, deputò dui Soprastanti alla medesima i quali ne hanno hauta la cura finche sono vissuti, et essendo venuta doppo la morte di essi all'elettione di dui altri cioè del Dottor Pietro Paolo Alberici, e Pietro Giacobuti senza limitargli il tempo, in cui doveva cessare da loro incombenza nella stessa forma de primi, non mi pare, che non in vigore del Breve sud.to il Conseglio habbia facoltà veruna di rimuovergli doppo sei anni, che ne hanno hauta l'amministratione, e preparati essi i cementi per proseguir la fabrica. Oltre di ciò per non essere stato intimato il Conseglio conf.e al solito, è per conseguenza nulla la resolut.ne presavi in esso sù tal materia, come fù ora per tale la dichiaro non ostante qualsivoglia ordine da me dato in contra=rio prima, che mi pervenessero le vere notitie del fatto. V.S. dunque farà, che ripiglino il gov.o del loro ministero li due Deputati Sopr.ti sud.i, e prohibirà che non vi s'ingeriscano più li nuovi fatti del Conseglio come clandestino e che non ha facoltà di rimuovere tali Off.li doppo che li ha eletti. Così dunque eseguisca, e Dio la prosperi. Perugia 25. Mag.o 1679.

D.V.S.

Come fratello
Al Mons.re Ill.mo [?] Ageri de [?]
Franc.o M.a Mastrilli Sug.to [?]

ad Gov.re di Nor.a

38

PRIORES POPVLI) NVCERIAE.
ILLVSTRISS. CIVITATIS)

VNIVERSIS, & ſingulis preſentes noſtras teſtimoniales licteras inſpecturis, viſuris, lecturis, pariterq; audituris fidem indubiam facimus, ac teſtamur in fraſcriptam caricarſe in hac noſtras Ciuitate infraſcriptas ſalmas Aquæ Balnei in noſtro territorio exiſten. vt dicitur l'acqua Santa exſpeditas ab Infraſcriptis noſtris Conciuibus in locis per eos ſpecificandis. Et in promiſſurum fidem has prę́ſentes per infraſcriptũ noſtrum Cancellarium ſubſcribi, ſigilliq. noſtri, quo in ſimilibus vtimur iuſſimus, & facimus, inpreſſione muniri. Dat Nuceriæ in Palatio Priorali noſtrę ſolitę Reſidentiæ hac die Menſis

PRIORES POPVLI) ILLVSRISS. CIVITATIS) NVCERIAE

VNIVERSIS, & ſingulis præſentes noſtras teſtimoniales licteras inſpecturis, viſuris, lecturis, pariterq; audituris fidem indubiam facimus, ac teſtamur infraſcriptam caricarſe in ac noſtra Ciuitate infraſcriptas ſalmas Aquæ Balnei in noſtro territorio exiſten. vt dicitur l'Acqua Santa , expeditas ab in infraſcriptis noſtris Cõciuibus in locis per eos ſpecificandis . Et in promiſſorũ fidẽ has pręſentes per infraſcriptum noſtrũ Cancellarium ſubſcribi, ſigilliq. noſtri quo in ſimilibus vtimur iuſſimus, & facimus , impreſſione muniri Dat. Nuceriæ in Palatio Priorali noſtræ ſolitæ Reſidentię hac die Menſi

PRIORES POPVLI
ILLVSTRISSIME CIVITATIS
NVCERIAE.

VNiuerſis , & ſingulis preſentes noſtras teſtimoniales literas inſpecturis, viſuris, lecturis, pariterq; audituris fidem indubiam facimus, ac teſtamur infraſcriptum caricaſſe in ac noſtra Ciuitate infraſcriptas ſalmas Aquæ Balnei in noſtro Territorio exiſten. vt dicitur l'Acqua Bianca, ſeu l'Acqua Santa, expeditas ab infraſcriptis noſtris Conciuibus in locis per eos ſpecificandis. Et in proſſimorum fidem has præſentes, per infraſcriptum noſtrum Cancellarium ſubſcribi, ſigilliq; noſtri, quo in ſimilibus vtimur Iuſſimus, & fecimus impreſſione muniri. Dat. Nuceriæ in Palatio Priorali noſtræ ſolitæ Reſidentiæ ac Die Menſis

PRIORES POPVLI
ILLVSTRISSIME CIVITATIS
NVCERIAE.

VNiuerſis , & ſingulis preſentes noſtras teſtimoniales literas inſpecturis, viſuris, lecturis, pariterq; audituris fidem indubiam facimus, ac teſtamur in fraſcriptum caricaſſe in ac noſtra Ciuitate infraſcriptas ſalmas Aquæ Balnei in noſtro Territorio exiſten. vt dicitur l'Acqua Bianca, ſeu l'Acqua Santa, expeditas ab infraſcriptis noſtris Conciuibus in locis per eos ſpecificandis. Et in proſſimorum fidem has præſentes, per infraſcriptum noſtrum Cancellarium ſubſcribi, ſigilliq; noſtri, quo in ſimilibus vtimur Iuſſimus, & fecimus impreſſione muniri. Dat. Nuceriæ in Palatio Priorali noſtræ ſolitæ Reſidentiæ ac Die Menſis

Ill.mo ecc.mo di come sopra. Mentre gli Ecc.li non siano soggetti, e soliti pagare la gabella di un giulio p soma d'acqua, che si leva da cot.i Bagni V. S. farà che si pratichi l'istesso, e quella ultimam.te estratta p il s. Card. Savelli, e mons. Fani, e Mi Lo sgravarò.

Perugia 27 Xbre 1658

[illegible]

Concesso.

Lomellino Gov.re

Nocera p.mo

46

48

All Ill.mo. em.o Rev.mo Sig.re come Pron
S.r Col.mo

[illegible]

Nocera

Capti dll Acqua

Mottati li 4 Giugnio 1632

Capti dlla Gab.a dl Bagnio

Che qualsivoglia persona di qualsivoglia stato grado, e con=
ditione, ch'in avvenire verrà à levare quantità alc.a
d'acqua dal Bagnio dll'acqua Santa per portarla, o farla
portare à qualsivoglia persona come sop.a et in qualsi=
voglia luogo fuori dl Territorio di Nocera debba p.ma
al Conduttore di d.a Gab.a pagare un giulio per ciascuna
soma d'acqua tanto ~~in fiaschi~~ portandosi in fiaschi come
in Barili, et in qualsivog.a altro modo con dichiaratione
però che dlle some di Cavallo, o mulo si paghi come sop.a
un giulio per soma, ma dlle some che si portassero dlle
bestie somarine si paghi solo un grosso per ciascuna soma
al Conduttore di d.a Gab.a

Itẽ chè al pagam.to di d.a Gab.a siano soggetti non solo i
forastieri, e qualsivoglia altra persona come sop.a
che portasse ò facesse portare la m.a acqua fuori dl
d.o Territorio ma ancora tutti li d.i Cittadini Contadini, et
habitanti nella Città, e suo Territorio, intendendo però
quando li m.i Cittadini Contadini, et habitanti volessero
portare, o far portare e mandare la m.a acqua
come sop.a fuori dl d.o Territorio a qualsivoglia
persona come sop.a, ma per l'acqua che si pigliasse
o facessero pigliare dal d.o Bagnio per servirsene li med.mi
Cittadini Contadini, et habitanti per uso loro, e dlle
Case loro dentro la Città, e Territorio non siano essi
tenuti à pagam.to alc.o di d.a Gab.a

50

3° It. che tutti quelli, che frodando d.a Gab.a passaranno con le some dlla med.a acqua l'intri confini come qui di sotto da specificarsi senza p.ma pagare la med.a Gab.a nel modo, che si è detto di sop.a al Conduttore di essa Gab.a incorrano in pena dlla perdita dlle Bestie e di scudi quattro p ciaschuno, e ciascheduna soma d'acqua d'applicarsi p un quarto alla R.a C.a Ap.ca un q.to alla Com.ta di Norcia l'altro all'appaltatore di Gab.a, e l'altro all'Esecutore

4 It. che p la conservatione dlle med.e pene contro quelli che come sop.a frodaranno d.a Gab.a vi si possa, e debba procedere anco p denuntia di secreto accusatore inquisitione, et in ogni altro modo migliore, e si creda al Conduttore di essa Gab.a con due Testimoni degni di fede.

5 It. che il Conduttore di essa Gab.a sia tenuto et obligato assistere p se stesso, o deputare qualcheduno in suo nome che debba assistere al sud.o Regnio p riscuotere la Gab.a al modo d.o di sop.a

6 It. che conforme alla Bolla, e secondo il solito dll'altri proventi pub.ci deb.a d.a Gab.a locarsi in pub.co Consiglio ad estintione di Candela, e meglio offerente p quel tempo che parerà al Consig.o facendoli dare idonea sicurta di pagare la somma offerta mese p mese p rata in mano del Tesauriere dlla Com.ta

7.° Havendo difficoltà a la sop.ª d.ª esattione li S.ri
H. Priori siano quelli, che possano terminare secondo
le parti di Giustitia

Nota delli Confini passati li quali si intenda essere incorso
in fraude da ciascheduna persona come sop.ª

Verso Noccia passato S.ta le Case delle Capanne,
e per la Valle di S. Croce passato il Trivio chiamato
Croce

Verso la Montagnia passato la Chiesa di S. Sa-
vigniano, e passato ancora la Valle del Ragnio &

52

53

Verbo Confessore de com.ⁱ de Monialibus

Alle Mon.ᵉ le quali non vogliono accettare il Conf.ʳᵉ che gli viene Mand.ᵒ dall'Ord.ʳⁱᵒ si devono serrare i Parlatorij 1619 Perugia 12. 9bre [illegible] 372. et mihi a 73. n. 6.

Li confessori mentre siano buoni, et habbino 45. anni d'età con gl'altri requisiti, non si devono senza legitima causa rimuovere dentro il triennio. 1630. Fiorenze 16. Ag. mihi a 77. n.ᵒ 57.

Si mortificare le Monache le quali ricusano di ricevere il Confess.ʳᵉ secolare, et difendere l'Obedienti da ogni molestia 1647. Pistoia 11. [illegible] mihi folio 79. f. r. n. 113.

Minacciateli le grate non permettendo l'accesso alle Ruote, Porte della Clausura fuori che al Conf.ʳᵉ, et altri Min.ʳⁱ necess.ʳⁱʲ del Mon.ʳⁱᵒ 1647. Bologna 27. 7bre mihi fol. 79. f. r. n. 113.

Conc.ᵒ di Trento Sess. 25. de Regul. et Monial. cap. X.ᵒ precipit ut Moniales saltem quolibet mense confessione peccatorum faciant, et Sacrosanctam Eucharistiam suscipiant

54

1. Hanno havuto i PP. Missionarij, che hanno ascoltato le loro Confessioni grati.

2. Tocca all'Ordinario il dare il Confessore e le monache so lo possono pensare.

3.° le Monache dicono essere bisognose d'alimenti, e per il pane che gl'occorrea ci vuole la, e altro contro le Bolle Pontificie, e decreti della Sac. Cong.ne stanno fuor di Mon.ro

4. Scrive il Confessore in p. S.° quante siano le monache che voglion confessare, e il nome delle med.e, e che cause esse alleghino.

5.° Scrive al med.o Mon.ro e faccia le dovute ammoniz.ni et il caso ... alc.a che faccia penitenza di confessarsi privata dell'accesso delle grati a mio beneplacito, e comminarli anche altre pene da darsi da me.

:

Tasse per l'Essecutori de Mandati e Precetti, Citationi della Corte Ecclesiastica

respettivam.te

Per Mercede dell'essecutione fatte nella Città o Castello della diocese di Nocera ove l'essecutore habbia si piglie mezzo bolignino per fiorino ———— bol.o 0 – 3

Se Andarà nel Contado di quel luogo un bol.o per fiorino ———— bol.o 1

Se farà l'essecutioni fuori del Contado del luogo dove dimora, oltre il d.o bol.o per ogni miglio habbia un altro bol.o ———— bol.o 2

Se metterà in Possesso de Beni sino la somma di fiorini 100 pigli come s.a ————

Da Cento fiorini in su di qualsivoglia quantità pigli la somma che li tassarà Mons.re Vicario, purche non passi due scudi, et l'essecutore depositi li pegni in mano del Depositario deputato ————

Per Mercede del Balio

Il Balio per sua mercede nella Città pigli un quattrino per qualsivoglia Citatione in voce ———— bol.o 0 – 1

E quattrini tre per Citatione scritta o fatta in Casa, o pure affissa bol.o 0 – 3

Per Presentare qualsivoglia precetto et inhibitione a qualsivoglia persona prenda un bol.o dall'inst.e tanto nella Città come fuori per la diocese ———— bol.o 1

Et di Più un bol.o per miglio per il suo viatico et il miglio s'intenda per andare et ritornare ———— bol.o 1

Et il d.o Balio facendo l'off.o d'essecutore pigli la sua mercede secondo la tassa dell'essecutore come s.a

Gio. Batta Olivieri Vic.o gnle

Romanus de Santis Canc.

56

Hippolito Zurolo dell'una et dell'altra legge dottore Podestà
di Nocera suo territorio et distretto

Al nome de Dio Amen

Sendosi da molti Anni sino al presente visti, come si vedono hoggi li enormi danni fatti, et si fanno del continuo da animali et bestiami d'ogni sorte in Vigne, Canne, et altre possessioni che sono non solo danno pertinente, ma ancora le entrate di questa Città di che sendosene trattato, et fatto proposta nel cons.o fatto in di 29 del passato, fu in esso per dar remedio al tutto fatta conveniente resolutione: Onde parendoli cosa ragionevole sia nota à tutti, ne si possa per certo tempo da nessuno pretenderne ignoranza, con il presente pub.co bando, si ~~ordina, notifica et comanda à tutti, che doppo la publicatione del presente non [illegible] à nessuna persona bestie di sorte alcuna dentro le [illegible]~~, ne Vigne ne ~~[illegible] dentro [illegible]~~ sotto pena, oltre la pena Statutaria, di dua scudi per bestia grossa, et di mezzo scudo per bestia minuta da applicarsi detta pena alla R. C. A., all'Abondanza conforme alla confirmat.ne fatta di tal decreto da Mons. Ill.mo V. Legato; et però chi desidera non esser molestato avverta di non contravenire, per che contravenendosi si procederà con li disobedienti all'una et all'altra pena senza rispetto di persona alcuna a Infedeli

Item ordina et comanda che nessuna persona ~~[illegible]~~ debbia estrahere pane di qualsivoglia minima qualità da

58

questa non giurisditione per portarlo fuora sotto pena
di scudi dieci da applicarsi a luoghi ad arbitrio
di sua signoria et nella istessa pena caschi il
sopradetto che l'intenderà e li contravenisse [illegible]
Datum [illegible] 22 Aprile 1622
Hippolito Guido [illegible]

die 24 Aprilis 1622
Gregorius pub.s praeco ret.t mihi Canc.rio infrascripto post [illegible]
[illegible] sibi dat[illegible] supradictum bandimentum [illegible]
[illegible] publicasse per loca solita [illegible]
[illegible] Cancellaria

Francesco [illegible] Cancellario

[illegible]
Nicolò Podestà
Ricordo che si può
tener bestie in vigne
dentro le sue rate e
cavar pane di questo
zelo.

60

Danni dati

Cap.lo 36 del Bussolo 1664 Confermorno parim.te il Cap.lo del Bussolo dell
1650 dove si dispone la proibit.ne de i danni nelle vigne et
oliveti dentro le Tenute e pertinenze sotto pena di doi scudi
p. Bestia grossa e di tre giulij p. Bestia minuta approva=
ta non solo dal Consiglio ma anco confirmata da li Supe=
riori come si legge in d.o cap.lo e con altre circostanze nel
med.mo cap.lo contenute e che alle dd. pene siano tenuti
gli Pastori assieme con li P.ni in solido ad arb.o delli
dannificati dalle qual pene siano escluse le Bestie
del Macellaro intendendo però solo p. q.lle Bestie, che
effettivam.te servono p. uso del Macello, ma tenendo il
Macellaro magg.r q.ta di Bestie di quello, porta il bisogno
à servitio di d.o Macello, qual q.ta di più di Bestie sia=
no comprese nelle pene sud.e con dichiarat.ne, che nelle
vigne non vi possano intrare dd. Bestie in nessun
tempo

Copia.

Rev.do Ill.mo e Ecc.mo Rev.mo Sig.re come fratello. Intorno all'esposto nell'annesso memoriale presentato per parte delli Poveri della Città di Nocera e suo terr.o desidera la Sac: Cong.ne esser informata da V.S. con una distinta relat.ne, il che s'attende col ritorno del mem.le sud.o e Dio la prosperi. Roma 22 Mag.o 1680

Di V.S.

Come fratello
Il Card.le Cybo.

Ludovico Bulli Seg.rio

Perug.a | Vesc.o

Extra Molto Ill.re e Ecc.mo Rev.do S. come fratt. il Vesc.o di Perugia.

Copia del mem.le

Beatiss.mo Padre

Li Poveri della Città di Nocera e suo terr.o in Umbria son tanto gravati da lor Communisti che ridotti in strettiss.ma necessità prostrati a S.mi Piedi di V.B. le rappresentano humiliss.te li capi loro gravanti che sono come app.o

P.o quasi ogni anno si bilancia la tabella benchè si faccia apparire eguale coprendosi con detta fallibe dati in assegnam.to e fanno fondo.

64

2.° la Gabella del macinato composto dalla Camera con la Comtà. fù ripartita in uso de Bollettini per Bocche dal che risulta, che li commodi consumanti mol. grano pagano quasi niente, ò poco, e li poveri che mangiano maggior parte dell'anno simbole, biade, e farine di grano pagano all'ingrosso.

3.° Nell'imporsi da principio ò nell'aggiungersi le Collette fù per ogni volta ordinato da Superiori il riparto per es et tibiam, ciò non s'è mai collettato, perche è in mano de più Comodi. Hanno per minor lor sensibilità distribuito li riparti sopra la Libra, Fochi, e Bocche e Bestiami, senza le dovute considerazioni, come hanno fatto nel pnte. anno che per li Scudi 150 sbilanciati in Gabella hanno aggionto à Collette passate un giulio per scudo contro il giusto ord.el e senza riflettere li gravami de poveri, e Cottilanerio nasce il principalmte. dall'infe. cause

1. La mancanza della Gabella viene perche nella Colletta della Libra la Camera resta defraudata à migliara di libre non pagate da possidenti.

2. Per li sgravij che li Deputati Cittadini fanno à compiacenza indebitamte. alli non gravati

3. Per locarsi li proventi publici fuor di tempo, cioè di Ping.° e pure nel principio dell'anno à capriccio formano e piantano la Gabella

4.° Per li Stradini e Borghi pongono in Gabella Scudi 150 e pure battano meno di cento, e da Particolari resta appropriato il sopra più

2.º / 64
66

della spesa annua occorr.te

6. Calano le risposte de Proventi publici e d'affitti communitativi perche ad estintione di Candela vi offeriscono li Cittadini oblatori=voli per timore de q.sti gl'Infestori se ne astengono.

Per il cattivo Governo di q.sti Com.ri Mons. Comellini Gov.re dell'Umbria vi trasmisse per Com.rio il Dott.re Fregosi. Stà dati più buon ord.ni per rassettare gl'interessi publici, mà non s'eseguiscono per continuare li modi passati più utili à Commodi e più dannosi à Poveri. Onde gl'Oratori in Visceribus Xri suppli=cano la somma pietà e clemenza della S.tà Vra à degnarsi ordinare la giusta distr.ne delle Collette, tutte imposte, e aggiunte fatteli è la condegna provisione che meglio paia alla S. V. per sollievo de Poveri etc. Che il tutto etc.

ad Deum etc.

67

(Copia) X iii L'Riforma del Cap.^{lo} 50 del Bossolo appre-
dente, che concerne la prohibit.^{ne} di tenere le Bestie
Pecorine dentro le senate come non nostra e la Pena
troppo rigorosa, la quale si e^{r} dece con il pnte Cap.^{lo} al doppio della
pena ord.^{ria} solam.^{te} p le pecore, quando però diano danno in terre aratine
Arborate, Olivate, e vigniate, o in altra forma coltivate dentro le senate.
Si conferma però la pena contenuta in d.^{o} Cap.^{lo} p le Bestie grosse, ò
Cavalline e Capre, e Porci p dentro le senate p dd. Beni coltivati et
ancor p li Prati dentro e fuori delle senate p il danno di dd. Bestie
ultimam.^{te} nominate p le quali si augumenta la pena d'uno scudo p
Bestia, oltre la pena contenuta in d.^{o} Cap.^{lo} 13 del Bossolo rinovato
l'anno 1600 e fuori delle senate sia la med.^{ma} pena, e p gl'altri
Beni la pena dupplicata della contenuta ne Cap.^{li} del danno dato,
alle quali pene dupplicate habbia la facoltà il Sr Gov.^{re} di Poccia
di procedere, assegnandosele p sue sportole, e le pene non dupplicate
le faccia pagare in mano dell'Appaltatore del danno dato e si pro-
ceda nella forma, che contengono li Cap.^{li} del danno dato p le
giustificat.^{ni} contro li danni dati dichiarando, che p li danni
nelli prati cominci il tempo d'incorrere nella pena dal p.^{mo} di
Marzo a tutto il Mese di Luglio, e quanto alla montagnia p tutto
il mese d'Agosto, e circa alli Bovi aratori non possa procedere
p il pascolo contro quei Bovi che vengono a lavorare dentro
le senate, mentre non faccino danno alla emenda, del quale
solam.^{te} siano tenuti, e nel resto si conferma il Cap.^{lo} 13 di d.^{o}
Bossolo del anno 1600.

Copia del Cap.lo 36 del Bossolo renouato l'anno 1664—

71

Cap.lo 36 confirmorno parim.te il cap.lo del Bossolo dell'anno 1650 doue si dispone la prohibitione dei danni dati nelle uigne, et oliueti dentro le senate e pertinenze sotto pena di dui scudi p. bestia grossa, e di tre giulij p. bestia minuta approuata non solo dal Conseglio, ma anco confirmata da SS.ri Superiori come si legge in detto cap.lo, e con altre circostanze in d.o Cap.lo contenute, e che alle d.e pene siano tenuti i pastori assieme con i Pro.ni in solidum ad arbitrio dei dannificati dalle q.ti pene siano esenti le bestie del Macellaro intendendo però solo p. q.lle bestie che effettiuam.te seruono p. uso del Macello, ma ritenendo il Macellaro magg.r n.o di bestie di q.llo che porta il bisogno a seruitio di d.o Macello, quel n.o di più di bestie siano comprese nelle pene sod.e, con dichiaratione, che nelle uigne non ui possano entrar d.e bestie in nesuno tempo dell'anno, e nelli oliueti, e passonate da mezzo 8bre sino che sarà colta l'oliua, e quanto alle bestie forastiere sia pena duplicata. Con aggiunta, che circa le bestie pecorine, e caprine, che pascolano, e si tengono dentro le senate, oltre alle pene altre uolte imposte, e confirmate da Mons.r Ill.mo Gou.re di Perugia, et ultimam.te anche dalla Sacra Congreg.ne, e uedendosi che ne meno q.ste sono basteuoli in pregiuditio delle uigne oliueti, e pergoleti dentro le senate, che mediante d.i animali sono ridotti in quel cattiuo stato che ogni uno uede con euidente pericolo di succederui un giorno qualche grande scandalo non potendosi più soffrire simil sorte di danni. Per sia lecito ai proprij Pro.ni di dd.e uigne, oliueti e pergoleti di accusare sodd.e bestie con il semplice suo giuram.to, e l'accusa possa darla anche nel tribunale del sig. Gou.re senza pregiuditio però dell'offitio del dannodato repartendo la pena un terzo al sig. Gou.re un terzo al Pro.ne, e l'altro al Massarente, e la pena sia di tre giulij p. ciascheduna bestia, e l'accusa essendo con un testimonio s'intenda raddoppiata la pena, e che basti ciò senza altra incameratione, e ci possi anche procedere il sig. Gou.re p. inquisitione, e d.a pena s'intenda anco p. le bestie del Macello nelle uigne, et oliueti, non però altroue. E uedendosi anco l'eccessiuo danno che si riceue nelle uigne dalle bestie Caualline si proceda anco contro i Pro.ni d'esse

nel

nel modo come sopra, e la pena sia giulij sei per ciascuna bestia cavallina, e che sia incom
benza dei SS.ri Priori di procurarne dalla sacra Congreg.ne la conferma del pnte Cap.lo
in termine di dui mesi affinche tanto maggiorm.te sia da tutti inviolabilm.te os-
servato sotto pena di ₰ 5 per ciascuno di SS.ri Priori, et il Can.re incorra in pena
di ₰ 3 mentre sia negligente in tenerlo recordato ai med.i SS.ri Priori d'applicar
si d.e pene ad arbitrio de SS.ri Superiori e che a ciascheduna persona sia lecito
darne notitia al sig. Gov.re, e sia tenuta ~~darne~~ secreta, come anche d.o Can.re sia te
nuto darne notitia all'istesso sig. Gov.re, mentre i med.i SS.ri Priori trascuri-
no di procurare d.a confirmatione, e cio s'intenda per le bestie, che si ritengono
a pascolar dentro le senate, e non per quelle che transitano, e quanto alla notte
sia pena duplicata, riservandosi alli Proni delle terre la facolta di poter ri
cavar al loro arbitrio.

Confa del Cap.lo 23 del Bussolo rinovato l'anno 1671

Cap.lo 23 si confirma il cap.lo 30 del Bossolo 1664 in materia di danni, e
dalle bestie, che si ritengono dentro le senate, come piu diffusam.te si contiene
in d.o Cap.lo, e si aggiunge quanto al Cap.lo 30 sod. continente le pene di dan-
nificanti dentro le senate approvate dalla sacra Congreg.ne con lre dei 12
luglio 1664 vedendosi posto in confuso nei particolari delle pene, e non essen
do talm.te chiaro se i Proni siano in liberta di ricavare, o no, et essendosi sen
titi molti poveri, e proni ~~de~~ de terreni medemi riclamare a causa che i SS.ri
Gov.ri pro tempore gli faccino pagare in tutto, o in parte le pene in quello con
tenute sotto il pretesto di poter procedere per inquisitione, e che la pena li
si debba non ostante la volonta, e ricavo di proprij proni di terreni, e doven
dosi venire alla dilucidatione, e moderatione di d.o Cap.lo si dichiara, e risolve
nel pnte Cap.lo moderativo al sudetto, che il sig. Gov.re pro tempore, o l'officia
le del danno dato non debbano, e non possano procedere alle dd.e pene sen
za la propria volonta de proni de terreni, alli quali sempre sia reservata

la fa

la facoltà di ricavare. Quanto poi al Maiorente vi possa procedere colla pena ordinaria contenuta nel Cap.lo del Danno dato, e statuto p. interesse del suo offitio, con che si supplichi la Sacra Congreg.ne p. la moderatione del vecchio Cap.lo in d.ta parte, o p. l'approvatione del novo p.nte Cap.lo. Item ordinorno che quanto a quei beni soliti ad ararsi annualm.te, e da p.roni abandonati o pur neglettati nell'arature solite, si dichiara, che mentre non vi sia danno stimabile, ne tampoco vi si possa accusare da conduttore del Danno dato far pagar pena alcuna, ancorche col pretesto d'eser i medemi beni banditi —